

STATUTO

**COSMIC MIND SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IN
BREVE COSMIC MIND SOC.
COOP. SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALORNO SULLA STRADA DEL
VINO BZ VIA MOLINI 22

Numero REA: BZ - 208896

Codice fiscale: 02825660216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Rep. n. 757 e Racc. n. 634 del Notaio Peter Niederfriniger di Merano.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, con sede nel Comune di **Salorno (BZ)**, la società cooperativa a mutualità prevalente denominata "**COSMIC MIND SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE COSMIC MIND SOC. COOP. SOCIALE**".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 (durata)

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al **31 dicembre 2050** (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (scopo)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e culturale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa di servizi socio sanitari, culturali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punto a), della Legge 381/1991, nonché dell'articolo 3, secondo comma, lettera a), della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa incentiva, con ogni iniziativa, l'aggiornamento culturale e professionale dei soci e la diffusione fra gli stessi dello spirito di previdenza, mutualità ed assistenza, nonché la formazione professionale e l'inserimento lavorativo delle donne, dei giovani e la qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone con difficoltà di inserimento sul mercato del

lavoro ed allo svolgimento di attività con particolare valenza innovativa e sociale.

Articolo 4 (oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci, intende svolgere le seguenti attività, atte a: diffondere contenuti educativi, sociali, culturali e spirituali per contribuire a fornire degli strumenti teorici e pratici che permettano alle persone bisognose di stare bene fisicamente, intellettualmente e spiritualmente con se stesse e con gli altri:

- Offrire servizi di assistenza, tutoraggio ed educazione con riferimento all'educazione motoria, fisica e riabilitativa a favore di persone svantaggiate, a persone malate, in recupero post-clinico, post-operatorio e in fase di convalescenza, nonché degli anziani, dei giovani, delle donne e degli adolescenti;
- Offrire assistenza a persone in stato di bisogno, sia presso il loro domicilio, che in ospedali o in altri centri diurni, case di cura e soggiorno;
- La gestione di una struttura dove tenere eventi vari, l'apertura e gestione di centri dove praticare le attività promosse dalla cooperativa;
- La gestione di impianti destinati all'attività motoria, rieducativa degli arti, al potenziamento muscolare e la gestione di ludoteche e/o strutture scolastiche, per le varie attività sociali, culturali ed educative della cooperativa;
- Occuparsi in modo continuativo a fini pedagogici di ragazzi e giovani, anche allo scopo di prevenire comportamenti di devianza sociale, nel pieno spirito del Servizio Giovani della Provincia Autonoma di Bolzano;
- Attuare attività di formazione e ricerca nell'ambito scolastico, educativo, culturale, nonché attività di aggiornamento di docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- La realizzazione di progetti formativi, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dall'Unione Europea;
- La realizzazione di progetti anche sperimentali nell'ambito dell'educazione motoria, della danza e del teatro, a favore degli adolescenti, dei giovani, degli anziani, delle donne e delle persone bisognose;
- La realizzazione di corsi e/o percorsi di formazione rivolti agli insegnanti di yoga, danza, meditazione, naturopatia, lingue, socio-economia, volontariato, soccorso in caso di calamità, arte, musica, cinema, scrittura, grafica, pittura, massaggio, filosofia, psicologia, counseling, medicina, alimentazione, ricerca scientifica, insegnanti delle scuole di tutti i livelli, antropologia;
- Promuovere, organizzare, coordinare e gestire manifestazioni ed attività didattiche ed educative, di formazione professionale, nonché culturali, politiche, di carattere storico e civico, artistiche, di ricerca, sportive, informative in genere a favore dei soggetti che richiedono tali servizi e delle persone svantaggiate;
- Supporto alla partecipazione e alla promozione dell'aiuto, della solidarietà, della fratellanza fra i popoli, finalizzata alla realizzazione di progetti di sviluppo, l'educazione alla pace, alla crescita della cultura internazionale e all'antirazzismo;
- Sviluppare progetti ed iniziative nell'ambito delle pari opportunità e promuovere progetti mirati all'incontro scuola e famiglia;
- Attivazione di scuole private di tutti i livelli in linea con i principi della cooperativa;
- Attività editoriale per il progresso individuale e sociale (anche editoria on-line), tramite la pubblicazione di giornali, periodici, libri, audiovisivi, riviste e giornali, fumetti, materiale divulgativo, pubblicitari, calendari, giochi educativi da tavolo (e di altri tipi) sullo yoga e tematiche affini, distribuibili non solo in forma cartacea ma anche su supporti informatici, multimediali, televisivi, radiofonici, cinematografici o a lettura ottica, nonché la commercializzazione delle opere realizzate, anche per corrispondenza e/o su catalogo, il tutto in presenza dei requisiti richiesti e nel

rispetto della disciplina vigente in materia;

- L'attività di promozione sociale e culturale, mediante l'organizzazione e la gestione di convegni, rassegne, dibattiti, tavole rotonde, esposizioni e mostre da realizzarsi sull'intero territorio nazionale come all'estero;
- La realizzazione di studi, indagini, ricerche, sondaggi, nell'ambito delle tematiche civili, sociali, culturali, e simili;
- Migliorare le condizioni sociali e morali dei soci, favorendo l'educazione e la crescita morale e civile della personalità umana, con particolare attenzione ai giovani e alle donne;
- Offrire servizi ausiliari od integrativi delle attività sopraindicate, nonché servizi innovativi rispetto alle stesse.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari.

A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, così come partecipare, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea, a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile e a reti d'impresa.

La cooperativa potrà inoltre rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi, sempre comunque in maniera coerente con il raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e salvo le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa vigente.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 (numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa sociale, aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale

nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio e all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori e soci volontari.

In particolare:

1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono essere altresì soci le persone giuridiche che per la loro attività possono essere strumentali a sviluppare attività sinergiche con la cooperativa.

Articolo 6 (procedura di ammissione di nuovi soci).

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio lavoratore persona fisica: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla

legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e seguenti del presente statuto.

Qualora trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5 del presente statuto, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 13 del presente statuto - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 (diritti e obblighi dei soci)

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

I soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 8 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 9 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 23, comma 2, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 1.000,00 (mille).

Articolo 10 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote, deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal successivo articolo 24 del presente statuto.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 11, punto e), del presente statuto.

Articolo 11 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendosi prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti numero 2 (due) voti nelle Assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale

conferito dai soci cooperatori.

Articolo 12 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea, in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Articolo 13 (soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

1. alla loro formazione professionale;
2. al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 2), coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 25 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto, solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 16 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato

i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 16 del presente statuto.

Articolo 14 (perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 15 (recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo;
4. il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
5. in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;
6. il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 38 e seguenti del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 16 (esclusione)

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 del presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
5. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6. si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
8. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
9. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4 (quattro), 8 (otto) e 9 (nove), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38 e seguenti del presente statuto.

Articolo 17 (provvedimenti in caso di recesso ed esclusione)

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 dello statuto.

Articolo 18 (controversie in materia di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 38 e seguenti del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo, dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 19 (liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 25 e 26 del presente statuto. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile, e comunque nei limiti di legge.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 25 del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 20 (morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota, da lui effettivamente versata e rivalutata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 21 (prescrizione dei diritti)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 22 (trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 23 (patrimonio sociale)

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta);
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 5 dello statuto, rappresentati da quote del valore minimo di Euro 1.000,00 (mille), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 del presente statuto;
3. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del

precedente articolo 7 dello statuto;

4. dalla riserva legale;

5. dalla riserva straordinaria;

6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 24 (caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote, deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38 e seguenti del presente statuto.

Articolo 25 (ristorni)

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1 - erogazione diretta;

2 - mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà quindi essere integrato nel corso, ovvero al termine, dell'esercizio stesso, mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e oneri di competenza.

Articolo 26 (esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni nel

rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 dello statuto e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
4. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al nr. 6 dell'articolo 23 del presente statuto.

E' comunque in ogni caso vietato:

1. distribuire i dividendi;
2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci;
3. distribuire le riserve fra i soci.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Articolo 27 (Organi sociali)

Sono organi della società cooperativa:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
3. l'organo di controllo, se previsto obbligatoriamente per legge ovvero se nominato;
4. il revisore legale dei conti, se nominato.

Sezione I - assemblea

Articolo 28 (convocazione)

L'organo amministrativo convoca la assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quindi anche per posta elettronica certificata e/o posta elettronica ordinaria con ricevuta di ricevimento, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto, e tutti i membri degli organi amministrativi e di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120

(centoventi) giorni o, nei casi previsti dalla legge, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio.

Articolo 29 (Assemblea)

Spetta all'Assemblea:

1. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
2. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
3. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
4. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto;
5. deliberare sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
6. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
7. fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;
8. approvare i regolamenti formulati dall'organo amministrativo;
9. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che l'organo amministrativo è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
10. deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
11. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, se previsto per legge, o se nominato, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione dell'istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 30 (quorum costitutivi e deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, ove non obbligatoriamente previsto diversamente per legge.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 31 (intervento - voto - rappresentanza)

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5 del presente statuto e

per i soci speciali si applica l'articolo 13 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 32 (presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o dall'amministratore unico o da persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II - consiglio di amministrazione o amministratore unico

Articolo 33 (nomina, composizione e durata)

La cooperativa può essere amministrata da un amministratore unico scelto fra i soci.

Ove nominato, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'amministratore unico con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

All'amministratore unico compete altresì ogni più ampio potere per la gestione della società, come definito successivamente.

La cooperativa può essere amministrata, in alternativa, da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 2542 del Codice Civile.

Gli amministratori restano in carica per la durata fissata con decisione dei soci in sede di nomina.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso

termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile, dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare, in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Codice Civile. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, in sua assenza al vice-presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti delle deleghe conferite.

Sezione III - Organo di controllo

Articolo 34 (nomina, composizione e durata)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, eletto dall'assemblea, che può essere costituito da un solo membro effettivo

(sindaco unico) oppure da tre membri effettivi e due membri supplenti, a seconda di quanto previsto all'atto di nomina.

L'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina del collegio sindacale, l'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi dall'articolo 2409-bis del Codice Civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 35 (revisore legale dei conti)

La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un revisore ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero all'Associazione di Rappresentanza di cui alla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 36 (scioglimento)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 del presente statuto disporrà in merito a:

1 - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di

pluralità di liquidatori;

2 - la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

3 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 del presente statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 37 (devoluzione patrimoniale)

In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

1 - il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;

2 - il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate.

Articolo 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39 dello statuto, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti dell'articolo 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, presso l'organismo di conciliazione promosso dall'Associazione di Categoria, ove costituito.

Articolo 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 e seguenti del Codice di procedura Civile;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del

Decreto Legislativo n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 Decreto Legislativo n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di 90 (novanta) giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'articolo 35, comma 2, Decreto Legislativo n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 42 (Disposizioni finali)

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 23, 26 e 37 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione nonché, in quanto applicabili, sulla società a responsabilità limitata.

F.to Franceschini Christian

F.to Vettori Anna

F.to Sara Boscolo

F.to Cristina Terribile

F.to Peter Niederfriniger (L.S.)
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, DEL D.LGS
82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO.
MERANO, LÌ 27 GENNAIO 2014.